

**Statuto della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Como**

(approvato dal Consiglio con deliberazione n. 10/C del 29 ottobre 2013)

Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como

(approvato dal Consiglio con deliberazione n. 10/C del 29 ottobre 2013)

Titolo I Principi

Articolo 1 Natura

- 1.1 La *Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como*, di seguito denominata *Camera di Commercio*, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale della provincia di Como, compiti di interesse generale a sostegno dell'economia e del sistema delle imprese locali.
- 1.2 La *Camera di Commercio* è dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Lombardia, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.
- 1.3 La *Camera di Commercio* valorizza gli interessi generali ed esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato anche ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della provincia di Como.
- 1.4 Il presente statuto contiene i principi e le norme che regolano – in conformità con le caratteristiche del territorio e con le peculiarità del sistema economico locale – l'ordinamento e le attività della *Camera di Commercio*, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento dei suoi organi e le forme di partecipazione.

Articolo 2 Finalità e funzioni

- 2.1 Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la *Camera di Commercio*:
 - a) promuove la programmazione negoziata tra le forze sociali ed economiche per realizzare un armonioso sviluppo dell'economia locale;
 - b) concorre alla determinazione dei progetti di sviluppo del territorio nell'ambito del partnerariato con Regione Lombardia e altri Enti;
 - c) svolge attività di osservazione, regolazione e sviluppo del mercato locale;
 - d) promuove e realizza ogni attività od iniziativa per disciplinare i rapporti tra le imprese ed armonizzare gli interessi di imprese, consumatori ed utenti;

e) promuove e realizza strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, anche mediante la costituzione e la partecipazione, con soggetti pubblici o privati, ad enti, consorzi e società, in conformità a quanto previsto dalla L. 580/1993 e dall'articolo 36 del presente statuto;

f) costituisce aziende speciali di diritto privato, a cui può attribuire il compito di realizzare iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.

La *Camera di Commercio* esercita inoltre tutte le funzioni ad essa delegate nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

2.2 La *Camera di Commercio*, singolarmente o in forma associata, svolge in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

- a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio economico-amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
- b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione dell'informazione economica;
- e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- j) vigilanza e controllo sui prodotti e in materia di metrologia legale, rilascio di certificati d'origine delle merci;
- k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
- l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

La *Camera di Commercio* può inoltre:

- m) costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;
- n) promuovere l'azione di repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del codice civile;
- o) formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e agli enti locali, sulle questioni che interessano le imprese della provincia di Como.

Articolo 3
Sede ed uffici distaccati

- 3.1 La *Camera di Commercio* ha sede in Como e può istituire uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione ovvero nel medesimo comune di Como.
- 3.2 Sulla base di apposite convenzioni con le consorelle dei territori limitrofi alla provincia di Como, la *Camera di Commercio* può altresì istituire, insieme a queste ultime, sezioni intercamerali distaccate, localizzate al di fuori del territorio di competenza.
- 3.3 Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta.

Articolo 4
Emblema e logo

- 4.1 L'emblema della *Camera di Commercio*, allegato A) al presente statuto, è un tondo di colore verde raffigurante una donna sullo sfondo della convalle comasca. La figura tiene nelle mani una serpe con la testa di rapace e la coda ad àncora ed uno specchio. Tale immagine è completata dal motto "*Ex opibus nomen comensibus arteque clarum*".
- 4.2 Il logo è costituito dall'emblema di cui al punto precedente, integrato dal segno identificativo del sistema camerale, composto da una "C" di "Camere di Commercio" e una "I" di "Italia", che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno della quale è inserita la denominazione "Camera di Commercio Como". (allegato B)

Articolo 5
Principi dell'attività amministrativa
della Camera di Commercio

- 5.1 La *Camera di Commercio* ispira la propria azione al principio costituzionale della sussidiarietà anche al fine di realizzare una leale cooperazione e collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione Lombardia e le altre Regioni, le autonomie locali e, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le competenti autorità.
- 5.2 La *Camera di Commercio*, nell'esercizio delle attività amministrative, si ispira ai principi di imparzialità, qualità, trasparenza, economicità ed efficienza.

- 5.3 La *Camera di Commercio* instaura un rapporto di consultazione con le associazioni rappresentative del sistema delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 6

Sistema camerale

- 6.1 La *Camera di Commercio* è parte del sistema camerale italiano, unitamente alle altre camere di commercio italiane, alle unioni regionali delle camere di commercio, all'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai loro organismi strumentali, alle camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
- 6.2 La *Camera di Commercio* fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed è associata all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.
- 6.3 La *Camera di Commercio* è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del registro delle imprese e degli altri registri, albi o ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 7

Autonomia regolamentare

- 7.1 La *Camera di Commercio* esercita l'autonomia regolamentare nelle materie di cui all'articolo 2 della L. 580/1993, nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della L. 59/1997 e in quelle delegate.
- 7.2 I regolamenti sono deliberati dagli organi nelle materie di relativa competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
- 7.3 Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

Titolo II

L'organizzazione della Camera di Commercio

CAPO I

Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente

Articolo 8

Organi camerali

- 8.1 Gli organi della *Camera di Commercio* sono: il Consiglio, la Giunta, il

Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9 Composizione del Consiglio

- 9.1 Il Consiglio è composto da 25 rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dei trasporti e spedizioni, del credito e assicurazioni, dei servizi alle imprese, nonché da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, e da un rappresentante dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la *Camera di Commercio*. Nella composizione del Consiglio è garantita la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
- 9.2 Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio. Deve essere comunque garantita la rappresentanza, eventualmente anche mediante accorpamento, degli altri settori economici di cui al comma 1 del presente articolo.
- 9.3 Deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.
- 9.4 L'individuazione dei settori, il loro rilievo economico, le procedure per il calcolo delle rappresentanze e la ripartizione dei consiglieri sono effettuati applicando le disposizioni vigenti, in particolare il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 155 del 04.08.2011.
- 9.5 Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella composizione del Consiglio, le organizzazioni, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di 2 rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Articolo 10 Competenze del Consiglio

- 10.1 Il Consiglio determina l'indirizzo generale della *Camera di Commercio*, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente statuto.
- 10.2 In particolare, il Consiglio:
- a) predispone e delibera lo statuto, nonché i regolamenti nelle materie di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sulla ripartizione dei seggi consiliari tra i diversi settori economici, in base alle vigenti disposizioni normative di riferimento;
 - c) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;

- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, sulla base delle proposte della Giunta;
- f) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della *Camera di Commercio*;
- g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della *Camera di Commercio*;
- h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati;
- i) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta, su atti, programmi ed iniziative;
- j) formula pareri e proposte allo Stato, agli enti locali e ad altri enti o istituzioni;
- k) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

10.3 Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 11

Costituzione del Consiglio, durata, dimissioni e decadenza dei consiglieri

- 11.1 I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e della Consulta di cui all'art. 10 c. 6 della L. 580/93, secondo le modalità previste dal Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 156 del 04.08.2011.
- 11.2 La durata del mandato è di cinque anni dalla data dell'insediamento.
- 11.3 Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto e indirizzate al Presidente che ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Dal momento della presentazione le dimissioni sono irrevocabili.
- 11.4 Le cause di decadenza dei consiglieri e la relativa sostituzione sono regolate dall'articolo 13, comma 3, della L. 580/1993 e dall'articolo 11 del D.M. 156/2011.
- 11.5 I consiglieri che subentrano nel corso del mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del Consiglio.
- 11.6 Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

- 11.7 Il Consiglio deve essere rinnovato nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Almeno centottanta giorni prima della scadenza, il Presidente attiva le procedure per il rinnovo. Dodici mesi prima della scadenza, il Consiglio verifica gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da rappresentare; detta operazione deve avere termine entro centocinquanta giorni. La data di riferimento per la verifica è il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 11.8 In caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio, il Consiglio uscente continuerà ad esercitare le sue funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla scadenza.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio

- 12.1 Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, per l'approvazione del preventivo economico e per l'aggiornamento del preventivo economico.
- 12.2 Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
- 12.3 Il Consiglio è convocato mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocato con avviso fatto pervenire almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. Per tali comunicazioni il domicilio del destinatario è quello dichiarato da ciascun consigliere alla *Camera di Commercio*.
- 12.4 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 12.5 Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dal vigente statuto, nonché per l'elezione del Presidente. In ogni caso non è ammessa la delega di voto.
- 12.6 Quando è chiamato a deliberare sullo statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
- 12.7 Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.
- 12.8 Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. L'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta avvengono a scrutinio segreto. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un decimo dei presenti.

- 12.9 Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 12.10 Nell'elezione dei membri della Giunta, ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
- 12.11 Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi regionali e nazionali del sistema camerale.
- 12.12 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone e di quelle indicate nel regolamento consiliare.
- 12.13 Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all'albo camerale nei 10 giorni successivi alla loro adozione e diventano esecutive al termine del periodo di pubblicazione, fissato in otto giorni. Nei casi di particolare urgenza, il Consiglio può deliberare l'immediata esecutività della deliberazione.

Articolo 13

Nomina, cessazione e decadenza dei consiglieri

- 13.1 Possono far parte del Consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 156/2011 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della *Camera di Commercio*. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in possesso dei suddetti requisiti.
- 13.2 Non possono far parte del Consiglio:
- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il Presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i Sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del Consiglio di altra Camera di Commercio;
 - b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle Camere di Commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della *Camera di Commercio* o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
 - c) i dipendenti della *Camera di Commercio*, della Regione e degli Enti Locali compresi nel territorio della medesima Camera;
 - d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo art. 58;

- e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della *Camera di Commercio*, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;
 - f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
- 13.3 La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2 lettere d) e) f) comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
- 13.4 I membri del Consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2 lettere a) b) c) devono optare, entro trenta giorni, per una soltanto delle cariche.
- 13.5 I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.

Articolo 14

Attività dei consiglieri

- 14.1 I consiglieri rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 14.2 Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni e votazioni del Consiglio;
 - d) ottenere copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento di accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
- 14.3 I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

Articolo 15

Regolamento interno

- 15.1 L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento interno, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti.
- 15.2 Il regolamento disciplina, in particolare:
- a) i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;

- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
- c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della *Camera di Commercio* e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Articolo 16

Giunta

- 16.1 La Giunta, in applicazione della normativa sugli organi collegiali camerali vigente, è composta dal Presidente e da sei consiglieri e dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio stesso.
- 16.2 Almeno quattro membri della Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura e nella sua composizione devono essere rappresentati entrambi i generi.
- 16.3 La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

Articolo 17

Competenze della Giunta

- 17.1 La Giunta è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della *Camera di Commercio*.
- 17.2 La Giunta:
 - a) nomina nel proprio seno il Vice Presidente e adotta il regolamento interno;
 - b) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - c) predispose la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché il programma pluriennale, per l'approvazione del Consiglio;
 - d) definisce, nell'ambito del preventivo economico annuale, le priorità, gli obiettivi e i programmi da attuare, destinando le relative risorse e approvando, entro il 31 dicembre, su proposta del Segretario Generale, il budget direzionale;
 - e) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
 - f) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
 - g) approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica del personale dell'ente e il Regolamento degli uffici e dei servizi contenente le linee fondamentali di ordinamento degli uffici;

- h) delibera la partecipazione della *Camera di Commercio* a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, nonché sulla costituzione di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- i) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza e la realizzazione di uffici distaccati con le consorelle camerali;
- j) nomina, revoca o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni, nonché gli amministratori delle aziende speciali;
- k) delibera, su proposta del Segretario Generale, in ordine alla costituzione in giudizio, nominando i relativi legali, e approva le transazioni sulle cause pendenti;
- l) delibera l'acquisto e l'alienazione degli immobili.

17.3 La Giunta, in caso di urgenza, può deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione.

Articolo 18

Componenti della Giunta

- 18.1 I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità economica locale senza vincolo di mandato.
- 18.2 I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale: non è consentito delegare ai singoli componenti funzioni di competenza della Giunta o del Presidente.
- 18.3 Il mandato di componente della Giunta è rinnovabile solo due volte.

Articolo 19

Regolamento della Giunta

- 19.1 La Giunta adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 19.2 Il regolamento della Giunta stabilisce i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 20

Funzionamento della Giunta

- 20.1 La Giunta è convocata mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza può essere convocata con avviso fatto pervenire almeno due giorni prima. L'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. Per tali comunicazioni il domicilio del destinatario è quello dichiarato da ciascun componente alla *Camera di Commercio*.
- 20.2 La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

- 20.3 Le sedute della Giunta sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- 20.4 Le votazioni avvengono in forma palese. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno due dei presenti.
- 20.5 Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente statuto prevedono una maggioranza qualificata.
- 20.6 Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
- 20.7 Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
- 20.8 La Giunta decade quando cessa dalla carica per qualsivoglia motivo la metà più uno dei componenti. In questo caso il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni per l'elezione dell'intera Giunta.
- 20.9 Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate all'albo camerale nei 10 giorni successivi alla loro adozione e diventano esecutive al termine del periodo di pubblicazione, fissato in otto giorni. Nei casi di particolare urgenza, la Giunta può deliberare l'immediata esecutività della deliberazione.

Articolo 21 Presidente

- 21.1 Il Presidente guida la politica generale della *Camera di Commercio*, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della *Camera di Commercio*, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria, degli organi comunitari e internazionali e dei terzi. A partire dall'insediamento del nuovo Consiglio e fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni riportate nel presente comma e nel successivo comma 21.4 sono esercitate dal consigliere più anziano di età.
- 21.2 La durata del mandato del Presidente è di cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Il Presidente della *Camera di Commercio* può essere rieletto due sole volte.
- 21.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza.

- 21.4 In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile per la ratifica.
- 21.5 I provvedimenti di cui al precedente punto sono pubblicati all'albo camerale e sono immediatamente esecutivi.

Articolo 22 Vice Presidente

- 22.1 Il Vice Presidente della *Camera di Commercio* è nominato dalla Giunta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
- 22.2 Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, la legale rappresentanza e le funzioni di Presidente sono esercitate da un componente scelto dalla Giunta.

Articolo 23 Norme sulla continuità amministrativa

- 23.1 Il Consiglio, la Giunta e il Presidente cessano dalla carica con la nomina del nuovo Consiglio.
- 23.2 Il Presidente ed i componenti della Giunta e del Consiglio cessano altresì dalla carica per dimissioni, decadenza o morte. Il Presidente e la Giunta cessano inoltre dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio.
- 23.3 Nel caso di dimissioni dei membri di Giunta, salvo quanto previsto dall'articolo 20 comma 8 del presente statuto, il Presidente convoca il Consiglio per la sostituzione dei componenti dimissionari. Nel caso di dimissioni o morte del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è convocato dal presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 23.4 Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia motivata, finalizzata a sostituire il Presidente e/o la Giunta, in caso di reiterate e comprovate violazioni di legge o dello Statuto o di attività gravemente lesive dell'interesse della *Camera di Commercio*. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno la metà dei consiglieri in carica, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 23.5 Nel caso di sostituzione del Presidente ai sensi del precedente comma, il Consiglio provvederà, nel corso della stessa seduta, allo svolgimento di apposite votazioni, precisandosi al riguardo che risulterà eletto il consigliere che abbia ottenuto i due terzi dei voti dei componenti del Consiglio.
- 23.6 Nel caso di sostituzione dell'intera Giunta ai sensi del comma 23.4, nel corso della stessa seduta il Consiglio provvederà dapprima alla nomina

del nuovo Presidente e successivamente alla nomina della Giunta con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 24 Obbligo di astensione

- 24.1 Il Presidente, i componenti del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
- 24.2 Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala di riunione.
- 24.3 Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal più giovane componente del Consiglio o della Giunta.

CAPO II Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 25 Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

- 25.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della giunta regionale.
- 25.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 25.3 In caso di impedimento permanente, morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano di età. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

Articolo 26 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

- 26.1 Il Collegio ha sede presso la *Camera di Commercio* e si riunisce su convocazione del presidente.
- 26.2 Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della *Camera di Commercio*.

Articolo 27

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

- 27.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della *Camera di Commercio* ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione. Redige inoltre una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta ed una relazione sul preventivo economico annuale e sulle relative variazioni.
- 27.2 Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
- 27.3 Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO III

Consulta Provinciale

Articolo 28

Consulta provinciale dei liberi professionisti

- 28.1 Presso la *Camera di Commercio* di Como è istituita la Consulta provinciale di cui all'art. 10 c. 6 della L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale operanti nella circoscrizione territoriale della *Camera di Commercio* di Como e, di diritto, dai presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione. I rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso approvato con deliberazione della Giunta e pubblicato all'albo camerale.
- 28.2 La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della *Camera di Commercio*. La Consulta designa inoltre un rappresentante nel Consiglio della *Camera di Commercio* di Como: limitatamente a tale ultima funzione il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.
- 28.3 La Consulta dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento.
- 28.4 Il funzionamento della Consulta è disciplinato dall'art. 8 D.M. 156/2011.
- 28.5 La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

CAPO IV L'organizzazione degli uffici

Articolo 29

Ordinamento degli uffici e dei servizi

29.1 Gli uffici ed i servizi della *Camera di Commercio* sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra donne e uomini e a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 30

Segretario Generale

30.1 Il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione, coordina l'attività dell'Ente nel suo complesso e sovrintende al personale camerale. Ad esso spettano, oltre le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria, dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.

30.2 In particolare, il Segretario Generale:

- a) Adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi individuati dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse.
- b) Nell'ambito dei programmi stabiliti dagli organi camerali, predispone il budget direzionale per l'approvazione della Giunta e ne dispone altresì l'aggiornamento, su proposta dei responsabili delle Aree organizzative. Definisce gli obiettivi, nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali, verificando il raggiungimento dei risultati.
- c) Assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro. Adotta i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale.
- d) Adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.
- e) Può esprimere pareri consultivi nelle sedute di Consiglio e di Giunta e, in relazione al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica (propri del Consiglio e della Giunta) e di quelli di gestione amministrativa, svolge funzioni di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione della *Camera di Commercio*.

Articolo 31
Funzioni dei dirigenti

- 31.1 Nell'ambito dell'organizzazione generale stabilita dalla Giunta e dal Segretario Generale, i dirigenti coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono, adottando gli atti organizzativi necessari e provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
- 31.2 I dirigenti gestiscono il budget direzionale, adottando i relativi atti amministrativi ed esercitando i poteri di acquisizione delle entrate e i poteri di spesa nelle materie di competenza.
- 31.3 I dirigenti formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.
- 31.4 I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 31.5 Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 32
Organismo indipendente di valutazione

- 32.1 L'Organismo indipendente di valutazione della *Camera di Commercio* è organismo autonomo del quale la Giunta si avvale ai fini della valutazione strategica.
- 32.2 All'Organismo indipendente di valutazione competono in particolare, secondo la vigente normativa di riferimento, l'attività di controllo strategico e di verifica generale sull'applicazione dei sistemi di valutazione ed in materia di trasparenza e di pari opportunità.
- 32.3 L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta ed è costituito da uno o tre componenti esterni all'amministrazione camerale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 33
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

- 33.1 Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'assetto della struttura organizzativa camerale e le modalità dell'attribuzione e della revoca degli incarichi dirigenziali.

Titolo III Le aziende speciali

Articolo 34 Aziende speciali

- 34.1 La *Camera di Commercio*, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, può istituire aziende speciali quali organismi strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia gestionale e fiscale.
- 34.2 Le aziende speciali operano secondo criteri di efficienza ed economicità e, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
- 34.3 La Giunta delibera l'istituzione e gli statuti delle aziende speciali ed opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità delle stesse, con particolare riferimento alla previsione dei costi e all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 34.4 La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la *Camera di Commercio* e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Articolo 35 Organi e funzionamento delle aziende speciali

- 35.1 I consigli di amministrazione delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta nel rispetto del principio delle pari opportunità e sono scelti tra persone che abbiano una qualificata e comprovata professionalità.
- 35.2 Presidente delle aziende speciali è il Presidente della *Camera di Commercio* o un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio camerale.
- 35.3 I collegi dei revisori dei conti delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta e composti da tre membri effettivi e due supplenti.
- 35.4 I direttori delle aziende speciali, ai quali è affidata la responsabilità gestionale, vengono nominati dai consigli di amministrazione delle aziende medesime.
- 35.5 La Giunta esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, accertando l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Articolo 36 Finanziamento delle aziende speciali

- 36.1 Le aziende speciali provvedono al finanziamento ordinario mediante:
- a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi stanziati annualmente dalla *Camera di Commercio* nel preventivo economico in relazione ai compiti statutari dell'azienda;

- c) contributi di enti pubblici e privati e dell'Unione Europea;
- d) eventuali altre entrate.

Articolo 37

Partecipazione della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

- 37.1 I rappresentanti della *Camera di Commercio* presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati. I medesimi rappresentanti informano periodicamente il Presidente della *Camera di Commercio*, che riferisce al Consiglio.
- 37.2 La *Camera di Commercio* può promuovere la costituzione o partecipare, con altri soggetti pubblici o privati, alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale o nazionale.
- 37.3 La *Camera di Commercio*, al fine di garantire l'autonomia gestionale degli enti cui partecipa ed il contemporaneo perseguimento dei propri obiettivi, può sottoscrivere con le società partecipate appositi accordi, approvati dalla Giunta, nei quali sono stabiliti gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci.
- 37.4 Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della *Camera di Commercio* presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

Titolo IV

Gli istituti di partecipazione e i rapporti con le associazioni rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori

Articolo 38

Forme di partecipazione

- 38.1 Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, il Consiglio, su proposta della Giunta, può istituire consulte e osservatori su materie di preminente interesse per lo sviluppo dell'economia provinciale, chiamandone a far parte i rappresentanti delle forze economiche e sociali presenti sul territorio.

Titolo V Ordinamento finanziario e patrimoniale

Articolo 39

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

- 39.1 La gestione della *Camera di Commercio* è regolata dal regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2005, successive modifiche ed integrazioni; è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale; risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Titolo VI Norme finali

Articolo 40

Pubblicazione dello statuto e dei regolamenti

- 40.1 Lo statuto e i regolamenti camerali sono pubblicati all'albo della *Camera di Commercio* e resi disponibili sul sito internet istituzionale.

Articolo 41

Entrata in vigore dello statuto

- 41.1 Lo statuto camerale entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo della *Camera di Commercio*.

Articolo 42

Revisione dello statuto

- 42.1 Il presente statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello statuto stesso.

Articolo 43

Norme di rinvio

- 43.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.





Camera di Commercio Como

